

**Il Giudice di Pace di Agropoli**

Sciogliendo la riserva nel procedimento iscritto al nrg.1623/18;


sulla proposta eccezione d'incompetenza territoriale;

premesso che il Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (cd. "Codice del Consumo"), in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, all'art. 33, comma 2, lett. u), nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha di fatto introdotto il cd. "foro del consumatore".

rilevato che il convenuto, ha contestato l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore di quello Eboli, luogo di residenza del consumatore, in particolare, ha eccepito l'inefficacia della elezione di domicilio dell'attore nel comune di Agropoli, ritenendo che la competenza territoriale dovesse radicarsi nel comune di residenza, indicato nel contratto stipulato;

che ha depositato una copia del certificato di residenza storico, rilasciato dal Comune di Battipaglia, idoneo a dimostrare la residenza dell'attore al momento della instaurazione del giudizio;

che in tema di domicilio eletto del consumatore, allo scopo di evitare una strumentalizzazione del criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice nelle controversie tra consumatori e professionisti (c.d. foro del consumatore), si deve escludere che l'elezione di domicilio possa essere fatta dal consumatore al momento della proposizione della domanda giudiziale nella procura alle liti. Consentendo ciò, si permetterebbe al consumatore, in deroga al principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale (art. 25 cost.), di scegliere giudice, pregiudicando la stessa ratio della previsione contenuta nell'art. 33, comma 2, lett. u, del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206. La regola della competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo di residenza o di domicilio eletto del consumatore, ancorché derogabile con una specifica trattativa, è stata prevista allo scopo di facilitare e rendere effettivo l'esercizio del diritto d'azione e di difesa della parte debole del rapporto contrattuale, ovvero il consumatore, il quale, potrebbe risultare pregiudicato dalla lontananza del giudice rispetto al luogo di residenza o domicilio. **In particolare, mentre il luogo di residenza si determina avuto riguardo alla residenza al momento dell'instaurazione della causa**, avendo tuttavia cura di appurare l'effettività della stessa e l'inesistenza di cambi strategici di residenza, il domicilio rilevante ai fini dell'individuazione del foro del consumatore è quello scelto al momento della conclusione del contratto per tutte le vicende attinenti quel determinato rapporto contrattuale, come stabilito dall'art. 47 c.c., e non il domicilio eletto ai fini processuali. (Cass., 17 maggio 2011, n. 10832);



che dalla copia del contratto di finanziamento in atti si evinceva la residenza e/o domicilio del consumatore, in via ..., dal 22/3/2000 ;

**PQM**

Visti gli art.38 cpc e l'art. 33 Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206(codice del consumo) Dichiaro la propria incompetenza territoriale, rientrando la competenza a decidere sulla presente controversia in capo al Giudice di Pace di Eboli;

assegna alle parti il termine di giorni 90, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione;


compensa tra le parti le spese tenuto conto della complessità della materia e della omessa produzione da parte della convenuta della copia del contratto di finanziamento stipulato, sicchè per addivenire alla dichiarazione di incompetenza si è avvalso della documentazione prodotta nel fascicolo di parte attrice;

cancella la causa dal ruolo;

manda la cancelleria per l'adempimento.

Agropoli, 24/4/19

il Giudice di Pace  
Avv. Giuseppe Baldo



IL CANCELLIERE  
Aniello Capaldo